



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione)

1. L'associazione di volontariato denominata *PROLOGOS ODV*, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'ART. 36 e seguenti del codice civile, ha sede in Bucciano (BN), via Roma n.31.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(La Legge quadro, lo statuto ed i regolamenti)

1. L'associazione ha un'organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In attuazione dello statuto, l'associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3

(Scopo e finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei cittadini residenti e non nel territorio della Valle Caudina, focalizzando il proprio interesse alle sfere dell'emarginazione e del disadattamento, che colpiscono le fasce più deboli della società attuale, come giovani, anziani, diversamente abili ed immigrati.
2. Nello specifico avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di:
 - Promozione e diffusione della cultura, della musica e dell'arte in ogni sua forma ed in particolare come mezzo di aggregazione sociale, crescita personale, miglioramento della qualità della vita e superamento delle varie forme di disagio, dovute a stati di malessere soggettivo e ad esclusione sociale.
 - Diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di rassegne, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari per garantire il libero accesso ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della solidarietà gratuita, della normativa vigente e dello statuto;
3. Costituzione interna di gruppi che svolgano attività capaci di dare impulso alla crescita delle abilità e delle capacità dei singoli membri, in modo da raggiungere una migliore efficienza



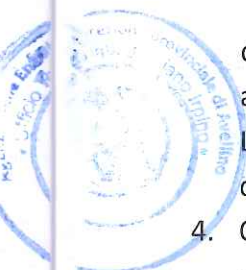
nel fine di diffondere gratuitamente ed arricchire la cultura comune, in modo profuso e qualitativo.

4. Costruire spazi di libero incontro ed occasione di confronti interpersonali in cui possano esserci scambi di saperi anche mediante la donazione e l'interscambio di libri.
5. L'associazione intende perseguire gli scopi predetti mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui l'ART. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'ART. 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'ART. 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'ART. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'ART. 6 del codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.
7. L'associazione può esercitare a norma dell'ART. 7, del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Gli aderenti e la loro ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione



di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 5

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale.
- Soci onorari: persone di chiara fama che hanno contribuito in modo rilevante al progresso ed allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'associazione e che verranno nominate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

I soci, si distinguono, ulteriormente in:

- Volontari che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
 - Sostenitori che versano il contributo stabilito mensilmente dal Consiglio Direttivo.
2. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci in regola con il versamento della quota mensile godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali.
 3. Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né altro rapporto dal contenuto od effetti patrimoniali.
 4. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente prefissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.
 5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito mensilmente dal Consiglio Direttivo.



ART. 6

(Recesso del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
2. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota mensile, se prevista.

ART. 7

(Esclusione del socio)

1. Chiunque partecipa all'associazione può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato ed ha effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione. Entro i 30 giorni, l'escluso può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l'assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
3. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 8

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli aderenti;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vicepresidente;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'assemblea;
 - Collegio dei Probiviri, se eletto dall'assemblea.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'assemblea degli aderenti)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare al massimo 1 delega annua.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
5. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
6. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 10

(La convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del Bilancio consultivo e preventivo, se predisposto.
2. L'assemblea è convocata dal presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dagli aderenti che l'hanno richiesta, ai sensi del presente comma.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita per via telematica a tutti gli aderenti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante del libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 11

(L'Assemblea Ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1 degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'assemblea ordinaria:
 - elegge e revoca il Presidente ed il Vicepresidente dell'associazione;
 - elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
 - discute ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - delinea gli indirizzi generali delle attività dell'associazione;
 - discute ed approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;
 - decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'ART. 7 del presente statuto.

ART. 12

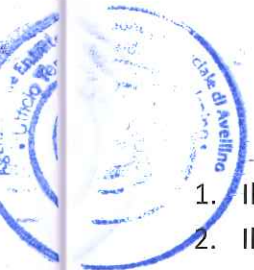
(L'Assemblea Straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, Salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.
2. L'assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 13

(Il Consiglio Direttivo)

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di consiglieri pari a cinque e ad uno massimo che tende ad $\frac{1}{4}$ dei soci. Il Consiglio Direttivo ha durata biennale ed i consiglieri sono rieleggibili per una ed una sola candidatura.
2. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, ed in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita per via telematica a tutti gli aderenti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il Consiglio Direttivo può essere convocato senza limiti preliminari di tempo in casi straordinari, ovvero quando la metà (approssimata per eccesso) dei consiglieri ritiene la seduta necessaria ed impellente.
5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.
6. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.



ART. 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità ed urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15

(I Revisori dei conti)

1. L'assemblea ordinaria può nominare uno o più Revisori dei conti, iscritti nell'apposito registro, riuniti in collegio con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3. I Revisori partecipano di diritto all'assemblea degli aderenti e possono partecipare con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Collegio dei Probiviri)

1. L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da 3 componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

ART. 17

(Le risorse economiche dell'associazione)

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quota associativa;
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione.

L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

2. I contributi, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
3. I beni immobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 18

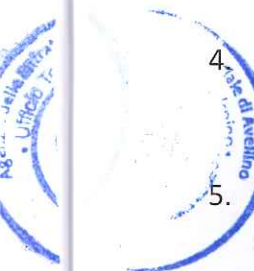
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Il bilancio)

1. L'esercizio dell'associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo od il rendiconto di cassa dove ne ricorrano i presupposti e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione ed i risultati della gestione, indicano le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

- 
4. I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli aderenti e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
 5. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 20

(Assicurazione dei volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'ART. 17 del D. L. 3 luglio 2017 n.117.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi e sono a tal fine iscritti in un apposito registro che di volta in volta viene aggiornato.
6. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 21

(Convenzioni)

1. L'associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. La copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

ART. 22

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta al Consiglio Direttivo nel caso in cui ce ne sia la necessità.

ART. 25

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. L. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive sue modificazioni ed integrazioni ed, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

